Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 228

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 4 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI



# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 9 aprile 1949*
*registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949*
*registro Presidenza, n. 26, foglio n. 185.*

### MEDAGLIA D'ORO

ARALDI Alberto di Federico e fu Ghilardelli Eva, da Ziano Piacentino, classe 1912, brigadiere carabiniere, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota di grande fede e di purissime doti, coraggioso, indomito e valoroso comandante partigiano, guidava i propri uomini alle più ardite imprese dando con le sue epiche gesta, alle popolazioni atterrite dalla prepotenza e dai soprusi degli oppressori, la fede nel movimento partigiano. Dopo aver compiuto per sua iniziativa, azioni di leggendario valore, organizzava un audace piano per colpire uno dei maggiori responsabili delle ignominie e delle efferatezze. Catturato per vile delazione mentre si accingeva a compiere la missione, veniva condannato a morte ed affrontava con fierezza e serenità il plotone di esecuzione che col piombo fratricida troncava la sua balda esistenza. Cadeva al grido di « viva l'Italia », esempio ed assertore di ogni eroismo. — Cimitero di Piacenza 6 febbraio 1944.

BOEDDU Mario di Carlo e di Gaggero Rosa, da Genova, partigiano combattente (*alla memoria*). — Capace, instancabile organizzatore ed animatore di purissima fede, fu tra i primissimi ad iniziare la lotta contro i nemici della Patria. Braccato dalle polizie nazifasciste, raggiungeva le formazioni della montagna ove fece rifulgere le sue doti di grande combattente e di valoroso capo. Sempre presente ove maggiore era il pericolo, nell'agosto 1944, lottando strenuamente per tre giorni per il mantenimento di una posizione chiave, contribuiva a ritardare l'avanzata dell'avversario e dava la possibilità ai propri comandi di ripiegare su posizioni prestabilite. Durante un'audace azione contro una colonna alpina in marcia, nel generoso tentativo di portare in salvo un compagno ferito, cadeva a sua volta mortalmente colpito ed in un supremo abbraccio col morente, offriva la sua vita alla Patria. Fulgido esempio di indomito valore e di sublime altruismo. — Genova, ottobre 1943 - Val Trebbia, ottobre 1944.

CHIGLIA Franco fu Giovanni e fu Bonavera Bianca, da Oneglia, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Diciottenne valoroso, audace partigiano si distingueva in numerosi combattimenti per coraggio ed ardire. Volontario in una pericolosa e difficile missione, scontratosi con rilevanti forze nemiche accettava la dura lotta nella quale veniva ferito e quindi catturato perchè rimasto senza munizioni. Sottoposto alle più crudeli torture e sevizie non faceva alcuna rivelazione e, in segno di disprezzo, sputava in faccia al suo inquisitore. Condotto sul luogo dell'esecuzione subiva, senza battere ciglio, una simulata impiccagione a scopo intimidatorio, la sua fierezza non piegò e, dopo aver incitato un suo compagno di martirio a mai parlare, invitava gli aguzzini a portare a termine l'esecuzione. Prima che il capestro troncasse la sua giovane esistenza elevava il grido di Viva l'Italia. — Valli d'Imperia, 1° ottobre 1943 Pontedassio, 5 aprile 1945.

ROSSINO Rino di Giovanni e di Monticoni Barbara, da Castelnuovo di San Damiano, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sempre primo in ogni azione rischiosa, prendeva parte a tutti i combattimenti della sua formazione, distinguendosi in ogni occasione. Delineatosi un attacco nemico, portato a fondo per eliminare totalmente la Divisione, si offriva volontario per portare un messaggio di richiesta di rinforzi e pur di riuscire allo scopo attraversava senza esitazione e con sprezzo del pericolo una zona fortemente controllata dall'avversario. Sorpreso e catturato da una pattuglia di camicie nere, ingoiava il messaggio; ingiurato e percosso sopportava da forte ogni maltrattamento chiuso in fiero silenzio, nè si lasciava allettare da promesse di aver salva la vita qualora avesse accettato di passare al nemico, proposta fattagli dallo stesso avversario, ammirato di tanto coraggio e forza d'animo. Rifiutando sdegnosamente ogni compromesso, affrontava con eroica fermezza il plotone di esecuzione, che troncava la giovane vita offerta in olocausto alla Patria. — Cisterna d'Asti, 6 marzo 1945,

### MEDAGLIA D'ARGENTO

BASTELLI Giulio fu Cipriano e fu Lucchi Rosa, da Pontremoli, classe 1922, caporale di cavalleria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di una compagnia partigiana, valorosamente guidava i suoi uomini in ardite azioni di guerra mai esitando, anche dinanzi ai più gravi pericoli. Arrestato e condannato a morte riusciva a fuggire e a riprendere il suo posto nella lotta. Distintosi in altri combattimenti e successivamente offertosi volontario per la posa di mine in una linea di sbarramento, veniva travolto dallo scoppio prematuro di un ordigno che orrendamente lo mutilava. Esalava l'estremo respiro al canto dell'inno partigiano, mentre veniva trasportato all'ospedale. — Zona operativa di La Spezia, settembre 1943 - aprile 1945.

CALCAGNO Gregorio di Antonio, da Sciarborasca (Genova), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della libertà, durante un rastrellamento nazi-fascista affrontava da solo un reparto nemico allo scopo di permettere ai compagni di mettersi in salvo e col preciso fuoco della sua pistola, sparando fino all'ultima cartuccia, abbatteva quattro avversari. Colpito mortalmente da una bomba a mano, veniva barbaramente finito con colpi tirati a bruciapelo. Mirabile esempio di sublime cameratismo spinto fino al supremo sacrificio. — Valle d'Olba, 30 novembre 1944.

DALL'AGLIO Aldo di Augusto e di Lazzaretti Luisa, da Reggio Emilia, classe 1919, sottotenente di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Aiutante maggiore di una Brigata partigiana, assumeva volontariamente il comando di un reparto impegnato in aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche in azione di rastrellamento. Sfidando intemperie e freddo eccezionale rimaneva per lunghe ore isolato allo scopo

di ritardare l'avanzata dell'avversario e in un violento scontro cadeva colpito al petto nel generoso tentativo di proteggere ancora il ripiegamento della Brigata. — Coriano di Villa Minozzo, 10 gennaio 1945.

GRILLOTTI Balilla fu Daniele e di Igret Modesta, da Montignoso, classe 1902, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardito della resistenza armata contro gli oppressori della Patria, compiva con pochi compagni gappisti numerosi, audaci e rischiosi atti di sabotaggio che sparsero rovina, terrore e morte nelle file nemiche. Arrestato dalla polizia nazifascista che lo braccava, subiva in dieci giorni di carcere inumane torture che se ne straziarono il corpo non ne domarono lo spirito. Soffocando nel più fiero silenzio le atroci sofferenze della carne, affrontava la morte infondendo con l'esempio, ai compagni di martirio, la serenità che è patrimonio degli eroi. — Genova, 29 luglio 1944.

MAZZANTI Ivo di Angelo e fu Tarrini Rosina, da Riolo Bagni (Ravenna), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore delle forze partigiane e valoroso combattente sia in montagna che in pianura, assumeva il comando di una brigata e la guidava in aspri combattimenti distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Durante l'attacco nemico ad una sede di comando di battaglione, alla testa di pochi compagni teneva valorosamente fronte alle soverchianti forze tedesche e, benchè ferito, rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto, di esempio e di sprone al proseguimento della lotta. Stremato di forze, visto vana ogni resistenza, si toglieva la vita per non cadere vivo nelle mani dell'avversario. — Brisighella, 4 ottobre 1944.

MISCIOSCIA Mario di Francesco e di Corbo Maria Donata, da Lavello (Potenza), partigiano combattente (*alla memoria*). — Rientrato alla base da una missione, scorta una formazione nemica che si dirigeva nella località ove erano dislocati i magazzini d'Intendenza, impossibilitato a sorpassare la colonna per poter dare l'allarme, con audacia e sprezzo del pericolo non esitava ad affrontare da solo l'avversario con lancio di bombe a mano, dando così l'allarme e sventando il tentativo nemico. Benchè colpito mortalmente da una raffica di mitraglia, all'ufficiale fascista che gli intimava di arrendersi, fieramente gridava: « Finitemi, preferisco la morte al disonore! » Magnifico esempio di sacrificio e di abnegazione. — Ubaghetta, 20 gennaio 1945.

OLDOINI Alfredo di Cesare e di Rossini Gilda, da La Spezia, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di una compagnia partigiana si prodigava oltre ogni limite alla organizzazione ed al potenziamento del suo reparto facendo di esso un efficiente strumento di guerra. Al comando dei suoi uomini attaccava valorosamente un centro abitato e ne annientava il presidio catturando armi e materiali. Durante un'ardita azione di sabotaggio stradale, dopo impari lotta, mortalmente colpito dalla reazione di fuoco di forze corazzate tedesche sopraggiunte in rincalzo, si toglieva la vita per non cadere in mano del nemico. Fulgido esempio di audacia e di valore. — Borghetto Vera, 12 aprile 1945.

SABBI Diana di Armando e di Benni Pia, da Pianoro, classe 1922, partigiana combattente. — Giovane ed ardita partigiana dei Gruppi d'azione impugnava le armi contro l'oppressore nazifascista partecipando valorosamente ad un duro combattimento di retroguardia. Incaricata di recapitare al Comando alleato un importante documento della massima riservatezza, con virile decisione e coraggio, abbatteva a colpi di pistola due sentinelle tedesche che cercavano sbarrarle il passo e proseguiva imperterrita fino al compimento della delicata a rischiosa missione. Non paga di tanto ardire, dava ancora prova di indomito spirito combattivo durante un ciclo di sanguinose azioni da lei sostenute con le formazioni di montagna contro preponderanti forze nemiche. Nelle giornate della riscossa restava in prima linea a fianco dei valorosi compagni che ridettero la libertà al capoluogo della Regione. Mirabile esempio di non comune audacia e di sprezzo del pericolo. — Casoni di Romagna. 25 settembre 1944 Monterenzio, Palmona, 1, 10 ottobre 1944 Bologna (Ospedale Maggiore Porta Lame, 7 novembre 1944.

TAGLIAFICO Giovanni fu Andrea, da Genova-Sestri, classe 1905, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un battaglione partigiano, durante un violento scontro con preponderanti forze nazifasciste, animava ed incitava i compagni alla resistenza portandosi, sprezzante di ogni pericolo, nei punti ove più ferveva la mischia. Dopo eroica e tenace lotta, esaurite le munizioni, accorreva ad una postazione avanzata che stava per essere sopraffatta e, sparato fin all'ultima cartuccia della sua pistola contro il nemico che incalzava, cadeva fulminato da una raffica di mitragliatrice. — Pian Castagna, 10 ottobre 1944.

TUPPUTI Benedetto di Giovanni e di D'Angona Elvira, da Milano, classe 1915, capitano in servizio permanente effettivo Aeronautica, partigiano combattente. — Ufficiale che in numerose azioni aveva già dato prova di ardimento e coraggio, di ritorno da un convegno clandestino con esponenti del locale movimento partigiano che gli avevano affidato importanti documenti da recapitare ad una Missione alleata, si scontrava con una pattuglia nemica. Circondato rifiutava di arrendersi ed arditamente si apriva un varco dileguandosi nella campagna; raggiunto e nuovamente circondato, dopo aver sostenuto per oltre un'ora il fuoco degli avversari, riusciva con le armi in pugno ad aver ragione di essi e raggiungeva la destinazione portando a termine il delicato e rischioso compito affidatogli. — Strada Barengo Gattinara, 14 febbraio 1945.

VILLA Giovanni di Simone e di Zafferani Maria, da Osini (Francia), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente di qualità eccezionali, attivissimo, generoso ed audace, durante un rastrellamento eseguito da rilevanti forze nemiche che minacciavano di catturare il Comando e l'Intendenza della Divisione, di propria iniziativa accorreva ad avvertire i compagni dell'incombente pericolo affrontando e superando un lungo tragitto attraverso una zona fortemente battuta da intenso fuoco avversario. Catturato dal nemico subiva atroci torture senza profferire parola e nell'atto di essere impiccato ad un albero sputava in faccia al suo carnefice in segno di disprezzo per tutti gli oppressori del popolo. Mirabile esempio di cameratesco altruismo e di sprezzo del pericolo. — Olbicella, 10 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

GHINI Wilma di Silvestro e fu Sarti Erminia, da Ozzano Emilia, classe 1925, partigiana combattente. — Valorosa combattente di una brigata G.A.P. veniva due volte arrestata per la sua attività di staffetta partigiana. Riconquistata per il suo sangue freddo la libertà, riprendeva ogni volta il suo posto di lotta e partecipava alle azioni nell'interno della città, prodigandosi nel soccorrere i compagni feriti e distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. — Bologna, gennaio 1944 aprile 1945.

MALAGUTI Carolina di Gaetano e fu Pazzi Augusta, da Funo Argelato (Bologna), classe 1924, partigiana combattente. — Valorosa partigiana di una brigata G.A.P., sorella di eroico comandante partigiano caduto, nonostante fosse fortemente indiziata prendeva parte attiva alla lotta e partecipava a duri combattimenti distinguendosi per virile coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo, sempre di esempio e incitamento a tutti i suoi compagni. — Castel Maggiore, 14 settembre 1944 Porta Lame, 7 novembre 1944 Bologna, 21 aprile 1945.

REVERBERI Romeo di Attilio e di Grisenti Angiolina, da Parma classe 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Commissario di guerra di un battaglione partigiano, di ritorno da una riunione clandestina, veniva fermato da una pattuglia nazifascista. Conscio dell'importanza dei documenti che aveva con sè, cercava di sfuggire alla cattura e, benchè gravemente ferito, persisteva nella fuga finchè ebbe ingoiato le carte di cui era in possesso. Arrestato sopportava stoicamente il dolore delle carni lacerate e dopo due giorni di atroci sofferenze decedeva senza nulla rivelare al nemico inquisitore. — Parma, 14 febbraio 1945.

CROCE AL VALORE

AMERIO Michele di Andrea e di Rossi Natalina, da Sampierdarena, classe 1925, partigiano combattente. — Cospiratore contro ogni oppressione, arruolatosi in una formazione partigiana partecipava a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio, distinguendosi sempre per audacia e sprezzo del pericolo. — Torriglia Val Bisagno, settembre 1943 - aprile 1945.

BRACCO Rinaldo di Severino e di Moresco Caterina, da Ventimiglia, classe 1912, partigiano combattente. — Fervente animatore del movimento clandestino, passava alla lotta partigiana nelle file di una formazione di montagna. Commissario di distaccamento, sempre presente in tutte le azioni del suo reparto era di esempio ai compagni spronandoli col pensiero

e con l'azione al proseguimento della lotta fino alla vittoria finale. — Val Bisagno Torriglia San Nazaro, giugno 1944 aprile 1945.

FALCO Giuseppe fu Francesco, da Caivano (Napoli), classe 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane volontario, addetto al servizio di staffetta, attraversava audacemente le linee nemiche per assolvere una missione di collegamento. Catturato dai nazifascisti veniva passato per le armi sul posto, dopo che era riuscito a distruggere il messaggio affidatogli. — San Colombano Certenoli, 6 agosto 1944.

MALERBA Mario di Vittorio e di Ferro Elivia, da Genova classe 1922, partigiano combattente. — Organizzatore di squadre d'azione, si arruolava in una formazione partigiana « Volante » e partecipava a numerosi fatti d'arme, distinguendosi sempre per audacia e sprezzo del pericolo. Nominato capo squadra conduceva valorosamente i compagni nelle azioni di Ponte della Paglia, di Cavassolo e di Aggio ove si lanciava nel folto della mischia contribuendo col suo ardimento a raggiungere la vittoria. — Val Bisagno, febbraio 1944 - aprile 1945.

MANSTRETTA Rinaldo fu Giuseppe, da Sampierdarena, classe 1926, partigiano combattente. — Cospiratore antifascista, arruolatosi nelle file partigiane, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per indomito ardore combattivo. Durante un'azione di particolare rilievo riusciva con audacia e sprezzo del pericolo a catturare l'intero corpo di guardia di due posti di blocco ed a ricuperare ingente quantitativo di materiale bellico. — Val Bisagno, febbraio 1945.

MATURI Renato fu Eugenio, da Torino, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Deportato in Germania nel settembre 1943 si arruolava nella divisione alpina « Monte Rosa », per avere la possibilità di rientrare in Patria ove, appena giunto, passava nelle file partigiane con tutta la compagnia da lui incitata alla diserzione. Catturato dal nemico durante una azione di rastrellamento, riusciva audacemente ad evadere finchè, caduto di nuovo nelle mani del nemico, veniva condannato alla fucilazione. Sopportava fieramente sevizie e torture, cadeva da eroe sotto il piombo fratricida. — Carrodano, 20 gennaio 1945.

POGGI Aldo di Giacomo e di Drago Maria, da Davagna (Genova), classe 1923, partigiano combattente. — Comandante di una squadra volante, dava prova di indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo nel guidare i compagni all'azione. Durante un aspro combattimento, rimasto circondato dal nemico, riusciva audacemente a rompere l'accerchiamento infliggendo gravi perdite all'avversario. — Montoggio Campovenereoso, febbraio 1945.

**(3699)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 agosto 1949, n. **681**.

**Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

Art. 2.

L'art. 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 682.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore dei Poveri di San Francesco, con sede in Roma.**

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore dei Poveri di San Francesco, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 683.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Benedetto dell'Adorazione Perpetua, con sede in Catania.**

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Benedetto dell'Adorazione Perpetua, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 684.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, in Roma.**

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Vicario di Roma in data 21 maggio 1945, integrato con successivo decreto 14 luglio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 685.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località San Paolo del comune di Foligno (Perugia).**

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Foligno in data 1° dicembre 1948, integrato con dichiarazione 1° febbraio 1949, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in località San Paolo del comune di Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 686.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in località Ponte della Persica del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).**

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Castellammare di Stabia in data 21 aprile 1946, completato da postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in località Ponte della Persica del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 30 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « San Martino » di pertinenza come dagli atti, di Noviello Carmine, Giuseppina, Giustina, Veronica ed Arturo fu Rocco e Buffardi Clelia e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Rocco fu Carmine livellario al comune di Castelvolturno, partita 392, foglio di mappa 32, particella 27, per la superficie di Ha. 0.78.92 e con l'imponibile di L. 94,70.

Detto fondo confina con la strada vicinale Seponi con Casella, con la proprietà Montesano Giuseppe fu Vincenzo, ed altri, Russo Anna fu Sebastiano maritata Russo, ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 70.* — GIORDANI

(3914)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi - San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi San Martino » di pertinenza, come dagli atti, di Di Stasio Marianna fu Giuseppe e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Di Stasio Marianna fu Giuseppe, vedova Russo, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 275, foglio di mappa 24, particella 34; foglio di mappa 32, particelle 86 e 116, per la superficie complessiva di Ha. 1.27.91, e con l'imponibile di lire 119,84.

Il predetto fondo confina:

*a*) appezzamento corrispondente alla particella 34 del foglio di mappa 24: con la diramazione della strada vicinale « San Martino a Coltura », con i terreni di pro-

prietà Cepparulo Luigi fu Matteo, Boccone Alfonso ed altri, Buonocore Anna e sorella fu Pasquale, De Mare Vincenzo e sorelle fu Vincenzo, Traettino Luigi di Antonio ed altri;

b) appezzamento corrispondente alla particella 86 del foglio di mappa 32: con la strada vicinale « Seponi con Casella »; con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella »; con le proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco, Auriemma Raffaele fu Giuseppe;

c) appezzamento corrispondente alla particella 116 del foglio di mappa 32: con la strada vicinale « Seponi con Casella »; con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella »; con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Vitale Francesco di Giulio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 223.* — GIORDANI

(3881)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 22 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza come dagli atti, della ditta Coppola Felice di Tommaso, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Coppola Felice di Tommaso, alla partita 1018, foglio di mappa 31, particella 79, per la superficie di Ha. 0.63.53 e con l'imponibile di L. 120,71.

Detto fondo confina con le proprietà Noviello Arturo fu Carmine, Corvino Salvatore fu Antonio, Arbitrio Vincenzo fu Andrea, Coppola Tommaso fu Ambrogio, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 230.* — GIORDANI

(3912)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-

legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza come dagli atti, di Sementini Castrese, Emilio, Maddalena, Giuseppina, Elisabetta ed Olindo di Bernardo e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Castrese, Emilio, Maddalena, Giuseppina, Elisabetta ed Olindo di Bernardo, partita 827, foglio di mappa 32, particelle 68, 141, per la superficie di Ha. 1.43.76 e con l'imponibile di L. 100,64.

Il fondo è costituito da due appezzamenti che confinano: il primo, corripondente alla particella 68 del foglio di mappa 32, con la proprietà Cepparulo Vincenzo e Giuseppe fu Matteo, con la strada vicinale « Rimessa », con la proprietà Pirolo Raffaele fu Giuseppe ed altri, con la diramazione della strada vicinale « Seponi », salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 141 dello stesso foglio di mappa, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Toscano Enrico fu Carmine, Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, Pisciota Raffaele fu Francesco, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 236.* — GIORDANI

(3917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Isola Pozzillo », sito nel comune di Castelvolturno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Isola Pozzillo » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Pasquale, Achille, fratelli, fu Bernardo, livellari alla Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, partita 591, foglio di mappa 15, particella 10/a, per la superficie di Ha. 0.80.80, e con l'imponibile di L. 153,52.

Il fondo confina con le proprietà Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, Sementini Pasquale fu Bernardo, con l'argine in destra del Volturno, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Isola Pozzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949*
*Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 238.* — GIORDANI

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1949.

**Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Udine.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, indicante la ripartizione di alcuni Comuni della provincia di Udine in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1950, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1949

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1949*
*Registro Finanze n. 14, foglio n. 229.* — LESEN

---

**Tabella di ripartizione di alcuni Comuni della provincia di Udine, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* CODROIPO

1) Bertiolo
2) Camino di Codroipo
3) Codroipo
4) Sedegliano
5) Talmassons
6) Varmo

*Distretto di* UDINE

1) Basiliano
2) Campoformido
3) Lestizza
4) Martignacco
5) Mereto di Tomba
6) Mortegliano
7) Pagnacco
8) Pasian di Prato
9) Pavia d'Udine
10) Pozzuolo del Friuli
11) Pradamano
12) Reana del Roiale
13) Tavagnacco
14) Udine

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1951)

*Distretto di* SAN VITO AL TAGLIAMENTO

1) Arzene
2) Casarza della Delizia
3) Chions
4) Cordovado
5) Morsano al Tagliamento
6) Pravisdomini
7) San Martino al Tagliamento
8) San Vito al Tagliamento
9) Sesto al Reghena
10) Valvasone

*Distretto di* TARCENTO

1) Cassacco
2) Lusevera
3) Magnano in Riviera
4) Nimis
5) Taipana
6) Tarcento
7) Treppo Grande
8) Tricesimo

*Distretto di* GEMONA DEL FRIULI

1) Artegna
2) Bordano
3) Buia
4) Gemona del Friuli
5) Montenars
6) Osoppo
7) Trasaghis
8) Venzone

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1952)

*Distretto di* PORDENONE

1) Aviano
2) Azzano Decimo
3) Brugnera
4) Budoia
5) Caneva
6) Cordenons
7) Fiume Veneto
8) Fontanafredda
9) Pasiano
10) Polcenigo
11) Porcia
12) Pordenone
13) Prata di Pordenone
14) Roveredo in Piano
15) Sacile
16) San Quirino
17) Zoppola

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1953)

*Distretto di* SPILIMBERGO

1) Castelnuovo del Friuli
2) Clauzetto
3) Forgaria
4) Meduno
5) Pinzano al Tagliamento
6) San Giorgio della Richinvelda
7) Sequals
8) Spilimbergo
9) Tramonti di Sopra
10) Tramonti di Sotto
11) Travesio
12) Vito d'Asio

*Distretto di* SAN DANIELE DEL FRIULI

1) Colloredo di Monte Albano
2) Coseano
3) Dignano
4) Fagagna
5) Flaibano
6) Maiano
7) Moruzzo
8) Ragogna
9) Rive d'Arcamo
10) San Daniele del Friuli
11) San Vito di Fagagna

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1954)

*Distretto di* CIVIDALE DEL FRIULI

1) Attimis
2) Buttrio
3) Cividale del Friuli
4) Corno di Rosazzo
5) Drenchia
6) Faedis
7) Grimacco
8) Manzano
9) Moimacco
10) Povoletto
11) Premariacco
12) Prepotto
13) Pulfero
14) Remanzacco
15) San Giovanni al Natisone
16) San Leonardo
17) San Pietro al Natisone
18) Savogna
19) Stregna
20) Torreano

*Distretto di* MANIAGO

1) Montereale Cellina

Roma, addì 27 luglio 1949

*Il Ministro*: VANONI

(3868)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1949.

**Nuove norme per la concessione del credito a favore dei reduci artigiani e contadini, singoli o associati in cooperative di produzione e lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, sulla devoluzione delle competenze del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica ad altre Amministrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1947, che stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione di crediti ai reduci;

Ritenuta l'opportunità di ammettere all'assistenza creditizia anche i reduci singoli o associati in cooperative addetti all'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1947, sono sostituiti dai seguenti:

*a*) Art. 2. — Il credito d'impianto avrà durata non superiore a cinque anni e sarà garantito da ipoteca sui beni acquistati con il ricavo del prestito se trattasi di immobili o da privilegio sugli stessi beni quando questi siano costituiti da cose mobili.

Il credito di esercizio verrà effettuato lavoro per lavoro dando la preferenza alle iniziative che assorbano molta mano d'opera e consentano il recupero del finanziamento nel più breve tempo possibile. Esso sarà garantito dalla cessione dei crediti risultanti dal lavoro appaltato o commesso, ovvero da altra garanzia giudicata idonea ed avrà durata non superiore a diciotto mesi.

L'ammontare di ogni singola operazione non potrà superare i cinque milioni di lire per le cooperative di produzione e lavoro e le duecento mila lire per gli artigiani singoli.

Il credito per il miglioramento agrario avrà durata non superiore a dieci anni e sarà garantito con ipoteca sull'immobile oggetto di opere di miglioramento.

L'ammontare del finanziamento concesso per lavori di miglioramento agrario non potrà superare i dieci milioni di lire per le cooperative agricole e le cinquecento mila lire per gli agricoltori singoli.

*b*) Art. 3. — Le operazioni di credito, tanto di impianto che di esercizio, saranno regolate ad un tasso di interesse non superiore al 5 % in ragione d'anno.

Un quinto degli interessi, di cui al comma precedente, sarà accantonato per la costituzione di un fondo di riserva al quale saranno addebitate annualmente le eventuali perdite derivanti da insolvenza.

*c*) Art. 4. — Potranno essere ammesse al credito le cooperative di produzione e lavoro in fase di avviamento e le cooperative agricole limitatamente al credito di miglioramento agrario. Non sono ammesse al credito le cooperative di autotrasporti.

Le cooperative ammesse al credito non potranno avere una percentuale di soci appartenenti a categorie diverse da quelle elencate all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, superiore al 30 % del totale dei soci.

Esse dovranno inoltre:

1) ispirarsi ai sani principii della cooperazione e della mutualità e tendere con opportune disposizioni statutarie a costituirsi una adeguata consistenza economica che consenta ad esse di far ricorso, in prosieguo di tempo, alle ordinarie fonti del credito;

2) possedere tutti gli altri requisiti che saranno previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 5.

*d*) Art. 5. — L'esercizio del credito di cui al presente decreto è affidato all'Opera nazionale combattenti. I rapporti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Opera nazionale combattenti saranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte dall'Opera, per il parere, ad apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composto di:

due rappresentanti dell'Opera, scelti fra i funzionari aventi mansioni direttive, di cui il più elevato in grado assumerà le funzioni di presidente e l'altro quelle di relatore;

due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelti fra i funzionari dei servizi temporanei di assistenza post-bellica;

un rappresentante del Ministero del tesoro, scelto fra i funzionari dell'Ispettorato delle aziende di credito;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, scelto fra i funzionari della Sezione credito alla cooperazione;

un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti, scelto tra tre designati dall'Associazione predetta, esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione.

*e*) Art. 6. — La convenzione di cui all'articolo precedente avrà la durata di dieci anni, salvo proroga da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Trascorso tale periodo, le somme residuate al termine della gestione, nonchè quelle che eventualmente verranno realizzate sulle operazioni in corso, saranno riversate all'Erario.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare complessivo di tutti i crediti concessi a cooperative di produzione e lavoro ed a cooperative agricole non potrà superare l'importo massimo di trenta milioni.

Alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole non potranno essere accordati ulteriori crediti di esercizio, oltre la misura rispettivamente per esse stabilita in cinque o dieci milioni, se non avranno rimborsato almeno per un terzo il credito precedente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1949

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1949.*
*Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 121.* — LA MICELA

(3883)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cozzi Gennaro fu Michele, già esercente in Napoli.
Tali marchi recavano il n. 98.

**(3933)**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Galletti Augusto fu Paolo, già esercente in Genova.
Tali marchi recavano il n. 14 GE.

**(3934)**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Clementi Cesare, già esercente in Roma.
Tali marchi recavano il n. 64.

**(3935)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

**N. 199**

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 4 ottobre 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 632 — | 145 — |
| » Firenze | — | — |
| » Genova | 632,50 | 144 — |
| » Milano | 632,25 | 145,50 |
| » Napoli | 631,25 | 143 — |
| » Roma | 632,50 | 145 — |
| » Torino | 632,375 | 145,25 |
| » Trieste | 632 — | 145,50 |
| » Venezia | 632 — | 145 — |

**Media dei titoli del 4 ottobre 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 78,70 |
| Id. 3,50 % 1902 | 74,20 |
| Id. 3 % lordo | 50,20 |
| Id. 5 % 1935 | 99,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 76,125 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,40 |
| Id. 5 % 1936 | 96,525 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,95 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,925 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,925 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,525 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,825 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,10 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 ottobre 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 632,37 |
| 1 franco svizzero | » 145,25 |

*Ufficio Italiano dei Cambi*

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 15 gennaio 1949, n. 5698, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.
La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:
dott. Mario Piras, vice prefetto.

*Membri*:
prof. Giorgetto Negro;
prof. Emilio Durio;
prof. Oscar D'Agostino, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Rapos Quaglia.

*Segretario*:
dott. Eugenio Puma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Torino.

Roma, addì 19 settembre 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

**(3956)**

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Savona in data 15 marzo 1949, n. 7220, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:

*Presidente*:
dott. Antonio But, vice prefetto.

*Componenti*:
dott. Casimiro Caputo, medico provinciale;
prof. dott. Ludovico Datta, primario medico dell'Ospedale civile San Paolo di Savona;
prof. dott. Francesco Varaldo, docente in ostetricia e ginecologia;
prof. dott. Stefano Castagna, medico condotto.
*Segretario*:
dott. Alberto Ferrarini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 settembre 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(3902)

---

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 29 luglio 1948, n. 20431.2/11062, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia;
Vista la nota del prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Pietro Maggi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Pietro Maggi, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia, il medico provinciale dott. Angelo Raheli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 settembre 1949

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(3905)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a venticinque posti di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;
Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;
Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali; nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determinerà l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, n. 7447/P.I./a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 333, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 agosto 1949, n. 45965/12106, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire alcuni concorsi, per esami, a posti di ruolo di gruppo *A* della Amministrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque (25) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Quattro dei posti medesimi, corrispondenti alla sesta parte di quelli messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riservati al personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 2, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali ed a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato d'abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati, appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso ove risulti che, alla data d'annessione di detti territori, erano in possesso di uno dei titoli seguenti:

*a*) ingegnere civile autorizzato;

*b*) attestato di secondo esame di Stato, rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non saranno ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

*a*) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui all'articolo precedente, entrambi in originale od in copia autentica notarile;

*b*) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

*c*) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

*d*) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

*e*) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

*f*) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate, particolarmente, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione presso le Ferrovie dello Stato degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio;

*g*) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L 85);

*h*) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva da presentarsi soltanto da coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con bolli per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

*i*) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio.

Tale certificato non è richiesto per i celibi;

*k*) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione di marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso d'irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed h), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare, alla Commissione stessa, di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in

carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda, l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati, i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda d'ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare, in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso ad ispettore nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una, su un argomento attinente alle costruzioni, una, su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti possono dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola d'ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti ovvero scienza delle costruzioni ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno anche essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I. — *Conoscenze scientifiche-tecniche-basilari.*

1. — Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc. Centine. Prove statistiche e dinamiche.

2. — Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici e fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. — Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. — Elementi di elettrotecnica ed applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5. — Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

PARTE II. — *Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie.*

1. — Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. — Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3. — Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.

4. — Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. — Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6. — Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.

7. — Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.

8. — Fabbricati (fabbricati viaggiatori; magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi.

9. — Scambi e segnali e loro manovra. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco

PARTE III. — *Altri impianti di trasporto.*

1. — Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).

2. — Filovie ed impianti relativi.

3. — Cenni sulle funivie, slittovie, sciovie, seggiovie.

4. — Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporto di passeggeri e merci.

5. — Dislocamento, stazza, bordo libero.

6. — Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori, sia per il servizio merci.

7. — Ascensori; scale mobili; tapis roulants.

PARTE IV — *Materiale mobile, locomozione, trazione.*

1. — Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale. Resistenza dovuta alle pendenze, alle curve e all'inerzia. Aderenza; avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.

2. — Locomotive a vapore (carro caldaia sistemi di distribuzione lavoro delle locomotive consumo di vapore e di carbone movimenti anormali delle locomotive tabelle di prestazione).

3. — Sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.

4. — Impianti di trazione elettrica e calcoli relativi.

5. — Automotrici con motore a combustione interna.

6. — Carrelli automotori con motore elettrico con motore a scoppio.

7. — Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.

8. — Veicoli automobili per strada ordinaria con motori a combustione ed elettrici - rimorchi relativi.

9. — Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.

PARTE V — *Legislazione.*

1. — Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.

2. — Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3. — Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

4. — Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

5. — Leggi sulla circolazione stradale, disciplina del traffico nei grandi centri urbani.

6. — Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

7. — Regolamento per la navigazione interna.

8. — Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

PARTE VI.

Prova facoltativa (solamente scritta): Lingue estere. Lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1949

*Il Ministro*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre* 1949
*Registro n.* 13, *foglio n.* 24

(3874)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il precedente decreto 10 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1949, registro n. 3 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 238, col quale veniva bandito il concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Decreta:

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Breglia dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Sacchi dott. Giulio, direttore generale del Corpo forestale dello Stato, membro;

Patrone dott. ing. prof. Generoso, ordinario di assestamento forestale presso la Facoltà agraria e forestale della Università di Firenze, membro;

De Horatiis dott. ing. prof. Manfredi, ordinario di sistemazione montana presso la Facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze, membro;

Passerini dott. Gino, ispettore generale del ruolo tecnico dell'agricoltura, membro;

Boldi rag. Guido, ispettore del Corpo forestale dello Stato, segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1949

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto* 1949
*Registro n.* 1, *foglio n.* 122

(3939)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quaranta allievi ufficiali dell'Accademia delle guardie di finanza, per l'anno scolastico 1947-48, indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1947.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1947, col quale fu indetto per l'anno scolastico 1947-48, un concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza di Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 30 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948, registro Finanze n. 4, foglio n. 291;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1948, in corso di registrazione, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di venti sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della guardia di finanza al corso allievi ufficiali dell'Accademia del corpo stesso;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno scolastico 1947-48:

| | |
|---|---|
| 1. Formato Giulio | punti 18,166 |
| 2. Ragusa Mario | » 15,110 |
| 3. Lorenzini Ennio | » 14,833 |
| 4. Mussa Carlo | » 14,500 |
| 5. Leone Giuseppe | » 14,276 |
| 6. Farnè Guglielmo | » 14,166 |
| 7. Flaccomio Edoardo | » 13,776 |
| 8. Spena Santi | » 13,666 |
| 9. Anzini Luigi | » 13,333 |
| 10. Di Guglielmo Nicola, nato il 27 nov. 1927 | » 13,166 |
| 11. Di Censo Duilio, nato il 19 ottobre 1928 | » 13,166 |
| 12. Maffei Rocco | » 13 — |
| 13. Ambra Mauro, nato il 15 gennaio 1926 | » 12,833 |
| 14. Corti Vittorio, nato il 12 novembre 1927 | » 12,833 |
| 15. Capo Bruno, nato il 17 dicembre 1927 | » 12,833 |
| 16. De Silva Ernesto | » 12,443 |
| 17. Cannaviello Ettore | » 12,386 |
| 18. Inserra Salvatore, nato il 24 luglio 1924 | » 12,333 |
| 19. Papa Giuseppe, nato il 3 agosto 1925 | » 12,333 |
| 20. Maggio Antonio, nato il 3 giugno 1925 | » 12,276 |
| 21. Pansini Attilio, nato il 23 dicembre 1928 | » 12,276 |
| 22. Campagna Francesco, n. il 25 gennaio 1926 | » 12,166 |
| 23. Cresta Aurelio, nato il 18 ottobre 1928 | » 12,166 |
| 24. Cosimati Filippo | » 11,943 |
| 25. Bernard Alessandro | » 11,666 |
| 26. Calogero Felice, nato il 17 febbraio 1928 | » 11,443 |
| 27. Pietrarolo Loreto, nato il 31 luglio 1929 | » 11,443 |
| 28. De Panfilis Aldo, in servizio nel Corpo dal 18 febbraio 1946 | » 11,386 |
| 29. Spina Catello | » 11,386 |
| 30. Venuti Quintilio, nato il 30 aprile 1925 | » 11,333 |
| 31. Cosentino Gennaro, nato il 10 marzo 1927 | » 11,333 |
| 32. D'Andria Angelo, nato il 9 gennaio 1929 | » 11,333 |
| 33. Silvestri Nicola | » 11,220 |
| 34. Chelini Andrea, nato il 5 agosto 1925 | » 11,166 |
| 35. Di Majo Renato, nato l'8 dicembre 1927 | » 11,166 |
| 36. Conti Mario, nato il 3 maggio 1928 | » 11,166 |
| 37. Clericuzio Raimondo, n. il 4 agosto 1928 | » 11,156 |
| 38. Bianchi Vincenzo, nato il 4 settembre 1928 | » 11,166 |
| 39. Soldaini Angelo | » 11,110 |
| 40. Pastorino Giovanni, n. l'11 settembre 1926 | » 10,833 |
| 41. Gaeta Armando, nato il 15 giugno 1928 | » 10,833 |
| 42. Lenzi Corrado | punti 10,666 |
| 43. Solerte Giuseppe | » 10,500 |
| 44. Graziosi Marcello, nato il 20 agosto 1925 | » 10 — |
| 45. Nicita Riccardo, nato il 26 settembre 1926 | » 10 — |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Formato Giulio
2. Ragusa Mario
3. Lorenzini Ennio
4. Mussa Carlo
5. Leone Giuseppe
6. Farnè Guglielmo
7. Flaccomio Edoardo
8. Spena Santi
9. Anzini Luigi
10. Di Guglielmo Nicola
11. Di Censo Duilio
12. Maffei Rocco
13. Ambra Mauro
14. Corti Vittorio
15. Capo Bruno
16. De Silva Ernesto
17. Cannaviello Ettore
18. Inserra Salvatore
19. Papa Giuseppe
20. Maggio Antonio
21. Pansini Attilio
22. Campagna Francesco
23. Cresta Aurelio
24. Cosimati Filippo
25. Bernard Alessandro
26. Calogero Felice
27. Pietrarolo Loreto
28. De Panfilis Aldo
29. Spina Catello
30. Venuti Quintilio
31. Cosentino Gennaro
32. D'Andria Angelo
33. Silvestri Nicola
34. Chelini Andrea
35. Di Majo Renato
36. Conti Mario
37. Clericuzio Raimondo
38. Bianchi Vincenzo
39. Soldaini Angelo
40. Pastorino Giovanni

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Gaeta Armando
2. Lenzi Corrado
3. Solerte Giuseppe
4. Graziosi Marcello
5. Nicita Riccardo

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i cinque candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1948

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1949*
*Registro Finanze n. 14, foglio n. 392*

(3957)

# MINISTERO DEL TESORO

**Avviso di rettifica**

Nel bando di concorso a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 3 settembre 1949, ed in quello a ottantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della stessa Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 5 settembre 1949, sono state riscontrate alcune inesattezze.

Esse si rettificano come segue:

*Gazzetta Ufficiale* n. 202: alla pag. 2423, colonna 1ª, riga 7ª, in luogo di « dal punto », leggasi « del punto »;

*Gazzetta Ufficiale* n. 203: alla pag. 2436, colonna 2ª, riga 43ª, in luogo di « delle vigenti disposizioni », leggasi « dalle vigenti disposizioni ; alla pag. 2438, colonna 1ª, riga 27ª dell'art. 10, in luogo di « 855 », leggasi « 885 »; alla pag. 2438, colonna 2ª, riga 3ª, in luogo di « per un periodo di prova », leggasi « dopo un periodo di prova ».

(3958)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.